

TORNATA DEL 31 MARZO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per autorizzazione provvisoria di spesa sul bilancio del 1856 per il servizio del catasto — Comunicazione del Governo — Discussione sul progetto di legge portante facoltà di fare il deposito presso l'amministrazione del debito pubblico delle cedole al portatore — Appunti del senatore De Fornari — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica reggente le finanze — Istanza del senatore Di Pollone — Spiegazioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli e dell'intero progetto — Approvazione del progetto di legge per la prescrizione dei buoni del Tesoro e pagamento di quelli smarriti — Relazione e discussione immediata dei tre progetti per facoltà alle divisioni amministrative di Vercelli, Nizza, Nuoro ed a varie provincie delle divisioni suddette di contrarre mutui passivi, e di eccedere il limite ordinario dell'imposta — Spiegazione richiesta dal senatore Jacquemoud, relatore, e data dal ministro dell'interno — Approvazione dei tre progetti di legge suddetti.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti il ministro dell'istruzione pubblica, incaricato delle finanze, e quelli dell'interno e degli affari esteri.)
GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.
Legge quindi il seguente sunto di petizione:
2056. Giovanni Battista Marini, da Genova. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL CATASTO E COMUNICAZIONE DEL GOVERNO RELATIVA AL TRATTATO DI PACE.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, stato già approvato dalla Camera dei deputati, per l'autorizzazione provvisoria di spese nel bilancio del 1856 per il servizio del catasto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 933.)

CERRARIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per avere l'onore d'annunciare al Senato che ieri, alle ore 2 1/4, venne sottoscritto a Parigi il trattato di pace.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro degli esteri dell'annuncio fatto, come al ministro dell'istruzione pubblica, reggente il portafoglio delle finanze, della presentazione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria di spese nel bilancio del 1856 per il servizio del catasto, il quale progetto avrà il corso ordinario.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PORTANTE FACOLTÀ DI FARE IL DEPOSITO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DELLE CEDOLE AL PORTATORE.

PRESIDENTE. Siccome manca ancora un senatore a compiere il numero legale, invece del progetto di legge di cui si era già intrapresa la discussione nell'ultima adunanza, io porrei intanto in discussione quello che riguarda la facoltà di fare il deposito delle cedole al portatore presso l'amministrazione del debito pubblico; il quale pare possa dar luogo a qualche discussione, e così potrebbe nel frattempo compiersi il numero voluto per poter deliberare. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.)

Darò lettura di questo progetto di legge, che è così concepito. (*Vedi infra*)

La parola spetta al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Poichè la relazione dell'ufficio centrale ha fatto menzione di un membro dissidente dalla maggioranza dei quattro, e poichè più particolarmente il relatore, mio collega ed amico, è stato lungamente meco alla direzione dell'amministrazione del debito pubblico e deve esserne informatissimo e più di me conoscente della situazione di quell'amministrazione e delle sue convenienze, debbo accennare anch'io alcuna delle ragioni per cui mi dilungavo dall'avviso degli altri.

Non intendo già di elevare una polemica contro una tale maggioranza, tanto più che si tratta di una legge che è stata con grandissima maggioranza approvata dall'altra Camera; io non conteso i grandi vantaggi che essa deve portare ai possessori delle cedole e delle obbligazioni che vi sono contemplate; però mi ha fatto molta sensazione l'importanza di questa legge in quanto alla responsabilità grande che assume l'amministrazione del debito pubblico nella custodia dei titoli che sono al portatore, o almeno che non siasi provveduto pel caso di smarrimento di alcuno di questi titoli, e rispettivamente di quello dei certificati che fossero dati in cambio.

Questa responsabilità, ripeto, mi pare grandissima, perchè nel corso e nella varietà dei tempi e nelle mutazioni degli impiegati addetti all'amministrazione può benissimo accadere che qualcheduno di questi certificati sia smarrito o involato, nè io so come si potrebbe rimediare a questo inconveniente, a cui non si è provveduto.

Mi faceva anche senso che si cangiasse la disposizione relativa ai diversi debiti contemplati e favoriti nella legge.

La legge costitutiva di quegli imprestiti stabiliva a ciascuno di essi delle norme; perlocchè, dopo che gli acquirenti di queste rendite hanno acquistato e prescelto piuttosto l'una che l'altra, il variarne la posizione rispettiva mi pare un poco che ecceda (non è certamente violare una regola indeclinabile), ma mi pare che non sia conservare quella situazione che la legge ha assegnato a ciascuno; onde qualcheduno potrebbe lagnarsi e dire che questa legge sia fatta in favore dell'Hambrò.

Altre ragioni m'inducessero ad essere dissidente. Ma le ragioni esposte dalla maggioranza, e che vedeva anche contemplate dall'altra Camera che ha votata la legge, mi hanno determinato a non sollevare una polemica a questo riguardo.

Non pertanto io mi riservo il mio voto; se un miglior consiglio non mi è suggerito dalla discussione, fra le due formule antiche romane del votare, piuttosto che dire: *fiat ut vis*, dirò: *antiqua probo*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Due sono le difficoltà affacciate dall'onorevole preopinante riguardo al progetto di legge che ora sta in discussione.

La prima riguarda la grave responsabilità che incontra il Governo col fare facoltà a tutte le cedole ed obbligazioni del debito pubblico, che finora non possono essere cambiate in cedole nominative, di essere convertite in questo genere di cedole, stante che, dovendosi depositare i titoli originali, ne potrebbe succedere una sventura sia per motivo di incendio, sia per motivo di derubamento.

L'altra difficoltà che si affaccia dall'onorevole preopinante consiste nella considerazione che nel nostro debito pubblico, essendovi alcuni imprestiti i quali godono lo speciale favore di poter convertire a piacimento le cedole al portatore in no-

minative, e questo vantaggio essendo stato accordato colla stessa legge con cui si è creato l'imprestito, pare che ora, volendolo estendere agli altri imprestiti i quali non ne hanno finora goduto, ed i cui titoli non possono avere altro carattere che quello del portatore, sarebbe un pregiudicare la condizione dei possessori dei titoli del primo imprestito da me accennato, la qual cosa, se non pare al preopinante ingiusta affatto, illegale, pare però meno equa.

La prima difficoltà, senza dubbio, che può sorgere è la possibilità d'una sventura; ma io credo che questa è così remota e per sè così difficile, che non deve trattenere il Senato di correre anche questo remotissimo pericolo, tanto più se lo ragguaglia ai moltissimi vantaggi che ridondano sia ai possessori di titoli che allo Stato, coll'estendere questo favore della conversione dei titoli al portatore in nominativi.

Non è necessario che io accenni a voi questi vantaggi, cioè come sia più facile assai il commercio di questi titoli e l'uso loro, e per conseguenza ne venga eziandio che la richiesta dei medesimi si accresca.

Diffatti noi vediamo già fin d'ora una differenza tra la ricerca dei titoli i quali possono essere convertiti in titoli nominativi e quelli che non lo possono essere.

Ora, non è nell'interesse dello Stato che tutti i titoli del suo debito pubblico possano godere di molti vantaggi i quali li facciano ricercare maggiormente?

Di ciò non vi ha dubbio, perchè, accrescendosi le domande di questi titoli, se ne accresce anche il valore; e per conseguenza è migliorata la condizione del debito pubblico. Quindi io credo che questi vantaggi sieno tali da compensare abbondantemente quel remotissimo pericolo temuto dall'onorevole senatore De Fornari.

Del resto, mi pare che, anche nel caso che venissero smarriti, oppure in qualche modo distrutti questi titoli depositati nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico, la disgrazia non sarebbe irreparabile.

Parmi che, esistendo i certificati che li rappresentano, si potrebbe con una disposizione legislativa, presa immediatamente, riparare a gran parte di tal danno, prescrivendo che in un determinato o brevissimo termine venissero presentati questi certificati all'amministrazione, e sostituire a quei titoli altri che li rappresentino.

Quanto alla seconda difficoltà, mi pare non abbia gran fondamento, giacchè, quantunque sia vero che alcuni imprestiti godano una specie di privilegio, cioè di potersi convertire a piacimento dei possessori in titoli nominativi, nella legge però colla quale si contrassero questi imprestiti non si stabilì legalmente tal privilegio, non fu dato affidamento ai creditori dello Stato, di modo che, non essendovi questa condizione nel contratto tra lo Stato e i possessori di questi titoli, non vi è ragione perchè possano, anche in via di equità, aspirare a siffatta privativa.

Se così fosse, il Governo si troverebbe assai vincolato, e un gran detrimento potrebbe venire allo Stato se una condizione particolare in un imprestito non si potesse più estendere ad un altro imprestito.

Per esempio, noi abbiamo un imprestito che fu guarentito sopra la strada ferrata da Torino a Genova; supponiamo il caso che il Governo credesse per circostanze particolari di contrarre in avvenire un imprestito, e, per avere condizioni migliori, facesse stima di guarentirlo sopra qualche proprietà demaniale: stando al principio emesso dall'onorevole preopinante, esso non lo potrebbe, perchè le stesse ragioni che ora addurrebbero quelli i quali hanno l'esclusiva di poter convertire i titoli al portatore in titoli nominativi, potrebbero

valere per quelli che posseggono i titoli così detti Hambro, e che sono guarentiti sopra una proprietà dello Stato.

Credo che vi esistano anche altri imprestiti i quali hanno speciali condizioni più o meno favorevoli; quindi il Governo sarebbe vincolato ora per una condizione stabilita in un imprestito, ora per una condizione stabilita in un altro; cosicchè verrebbero talmente ristrette le sue facoltà da dover poi soggiacere a condizioni gravose che gli imporrebbero i capitalisti quando non potesse loro concedere gli stessi favori che sono concessi ad altri imprestiti.

Del resto, il senatore De Fornari sa meglio di me come sia nell'interesse generale che gli imprestiti abbiano condizioni uniformi affatto in tutto, perchè in questo modo non solamente si semplifica l'amministrazione del debito pubblico in tutta la sua contabilità, ma nello stesso tempo acquista credito anche il titolo del Governo.

Acquista credito in quanto che quelli che vogliono prevalersi di questi titoli non hanno più bisogno di fare tante distinzioni e tante ricerche per sapere se il titolo d'imprestito del 1831 goda degli stessi vantaggi del titolo dell'imprestito 1851, e via dicendo; sa che sono tutti a eguali condizioni, e quindi più o meno la rendita si corrisponde quando i vantaggi sono uguali, e per conseguenza si procede più spontaneamente, più largamente, senza tante precauzioni; il che fa che si facilita assai anche il commercio dei titoli che costituiscono il debito dello Stato.

Per queste considerazioni io credo che il Senato non debba soffermarsi agli appunti adottati dall'onorevole senatore De Fornari per cercare qualche modo di modificare la legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

DI POLLONE, relatore. Non è già per ripetere ciò che luminosamente il signor ministro ha detto in risposta all'onorevole collega che, ripeto con piacere, fu mio maestro quando io era al debito pubblico; ma è bensì per pregare il signor ministro di voler dichiarare se egli intenda vedere, come l'ufficio centrale, la questione che l'ufficio ha rilevato, cioè quella sul versamento nella cassa dello Stato del prodotto da ricavarsi dalla tassa imposta su questi certificati, e di voler dichiarare eziandio se egli intenda di applicare a siffatti certificati le stesse norme stabilite dall'articolo 35 dell'editto costitutivo del primo debito pubblico del 1819 in caso di smarrimento; questi dubbi si affacciarono all'ufficio centrale, e, come ne fa cenno la relazione, l'ufficio non poteva dubitare che fossero risolti nel senso che egli ha adottato.

Tuttavia crederei opportuno che il Ministero volesse in proposito dare quelle più ampie spiegazioni le quali valgano a fissare l'opinione dell'ufficio medesimo e quella del Senato.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, reggente il Ministero delle finanze. Alle osservazioni addotte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale io credo di poter rispondere in modo appagante ai suoi desideri ed a quelli dell'ufficio stesso.

Diffatti, che sia stato fin da principio intendimento del Ministero che il prodotto della tassa dell'1 per mille, stabilito come corrispettivo di questi vantaggi e delle spese che si riscontreranno per far godere dello stesso favore a coloro i quali volessero convertire i titoli al portatore in titoli nominativi, fosse versato nella cassa dello Stato, si può arguire dalla stessa modificazione che venne per proposta esplicita del ministro delle finanze fatta alla Camera dei deputati, quando si discuteva questa legge.

Premetterò che questa tassa dell'1 per mille venne stabilita non per iniziativa del Ministero, ma per iniziativa della Commissione della Camera dei deputati, alla quale iniziativa

si associò, come ben si può comprendere, il Ministero, e particolarmente il ministro delle finanze, trovandola d'altronde equa, non unicamente fiscale.

Ma la Commissione della Camera dei deputati aveva redatto quell'articolo in un modo da far dubitare assai che questa tassa dovesse essere riscossa direttamente dall'amministrazione del debito pubblico, e servire per pagare le spese; cosicchè il ministro delle finanze, nella discussione che ebbe luogo, propose la modificazione che ora si osserva nel progetto che sta davanti ai vostri occhi, colla quale crede che si possa togliere ogni ambiguità, giacchè è detto che questa tassa è riscossa ed amministrata dal Governo, e con tale modificazione ha esplicitamente dichiarato il suo intendimento.

D'altra parte, il ministro non può andare contro una legge già stabilita da parecchi anni nello Stato, quella cioè che riguarda la contabilità, per cui tutti i proventi debbono essere incassati dallo Stato; questa considerazione può appagare pienamente la prima interpellanza dell'onorevole senatore Di Pollone.

In quanto all'altra, io credo anche che non vi possa essere dubbio, anzi è una necessità; e senza ciò il vantaggio che noi vogliamo fare ai possessori di questi titoli sarebbe illusorio. Diffatti, se essi non potessero, in caso di smarrimento, ottenere un duplicato, a cosa servirebbe loro questo certificato nominativo? Servirebbe a nulla. Il vantaggio consiste appunto nell'essere sicuri che, in caso di smarrimento, avendo depositato il titolo originale nelle casse dell'amministrazione del debito pubblico, si possa averne un duplicato ossia un certificato.

Così, per eseguire questa operazione, non vi è altra legge, che io sappia, altro regolamento, salvo quello del 1819, e bisognerà attenersi alle disposizioni sancite in quelle lettere patenti, anche per ciò che riguarda al distacco dei vaglia, i quali verranno uniti alle ricevute e serviranno di scarico allo stesso cassiere dell'amministrazione del debito pubblico.

Quest'operazione si farà mensilmente, appunto per diminuire per quanto è possibile il cumulo del lavoro, e per facilitare la maggior precisione; in quanto che il zelantissimo direttore del debito pubblico ha in pochi giorni cominciato a formare un abbozzo di regolamento, onde potere, appena sancita la legge, attuare immediatamente tutte le operazioni che si richiedono per questo delicato incumbente. Dimodochè io credo che, anche da questo lato, il desiderio giustissimo dell'ufficio centrale espresso per bocca dell'onorevole suo relatore possa essere appagato.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più la parola ed essendo ora il Senato in numero legale, lo interpellò se intende di tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli separatamente per porli ai voti.

• Art. 1. I portatori di cedole del debito redimibile creato col regio editto 11 gennaio 1845, e di quello creato colla legge 26 giugno 1851, nonché i portatori delle obbligazioni dello Stato create col regio editto 27 maggio 1834 e colle leggi 26 marzo 1849, 9 luglio 1850, potranno depositare presso l'amministrazione del debito pubblico i loro titoli per averne in cambio un certificato di deposito inscritto al nome del deponente. •

(È approvato.)

• Art. 2. Tali certificati di deposito, cui sarà applicato il disposto dall'articolo 48 del decreto 22 luglio 1851, saranno trasferibili, sotto altri nomi, a volontà dei titolari, mediante dichiarazione di trapasso, presso l'amministrazione del de-

bito pubblico, e potranno inoltre essere assoggettati ad annotazioni d'ipoteca nei modi e cogli effetti stabiliti per le cedole nominative, in conformità delle altre leggi e dei regolamenti sul debito pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 3. Pel rilascio del certificato di cui all'articolo 1, è dovuta una tassa dell'uno per mille sul capitale nominale dei titoli depositati. Questa tassa sarà esatta una sola volta all'atto del deposito. Le frazioni verranno calcolate come unità. »

(È approvato.)

« Art. 4. La forma dei certificati di deposito, i quali saranno soggetti al bollo di centesimi 50, e le cautele per assicurarne l'autenticità saranno determinate da un regolamento approvato con regio decreto e reso di pubblica ragione, nel quale saranno pure segnate le altre norme da seguirsi per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRESCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO E PAGAMENTO DI QUELLI SMARRITI.

PRESIDENTE. Credo sia intenzione del Senato che si passi ora al complemento della discussione già intrapresa nell'ultima seduta sull'altro progetto di legge, riguardante la prescrizione dei Buoni del Tesoro e pagamento di quelli smarriti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 738.)

Resta appunto a discutere e deliberare sull'articolo 1.

« Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'ordine quanto al portatore, il cui pagamento non sia reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

PLEZZA. Vorrei parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ora è già approvato.

Se intende proporre un'aggiunta...

PLEZZA. Intendeva di proporre un emendamento all'articolo 1, che ne cambia affatto il tenore. Mi pareva che ora non fosse posta ai voti che la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE. Fu già chiusa nell'ultima seduta, ed ora fu aperta la discussione sull'articolo 1, il quale fu approvato.

Passo ora all'articolo 2.

« Art. 2. Nel caso di allegato smarrimento o distruzione di Buoni del Tesoro all'ordine, il titolare, i suoi eredi od il cessionario riconosciuto dal titolare, o dichiarato per sentenza, potrà ottenerne la spedizione per duplicata, osservate le formalità prescritte dall'articolo 35 dell'editto 24 dicembre 1819.

« Scaduto il termine ivi stabilito e scaduta la mora portata dal Buono, potrà farne il pagamento mediante cauzione durativa per un anno.

« Colui che si allegi cessionario, sebbene non sia riconosciuto dal titolare, nè tale dichiarato per sentenza, potrà altresì ottenere il duplicato del Buono all'ordine ed il pagamento come sopra; ma la cauzione da prestarsi dovrà durare per tutto il tempo per cui dura il diritto dei titolari dei Buoni di chiederne il pagamento all'erario.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso, lo Stato s'intende liberato dalla data del pagamento; la cauzione servirà a cautela dei terzi.

« Questa s'intenderà di pien diritto sciolta col trascorso del termine per il quale fu prestata, salve sempre le ragioni dei terzi dipendenti dai loro particolari contratti.

« Sarà punito colla pena del carcere chiunque, avendo acconsentito all'alienazione di un Buono del Tesoro all'ordine, si procurerà dolosamente il duplicato. »

(È approvato.)

« Art. 3. La cauzione, di cui all'articolo precedente, sarà somministrata nella somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854. »

(È approvato.)

Prima che segua l'appello nominale per lo squittinio segreto sopra queste due leggi, io debbo annunziare al Senato che vi è in pronto la relazione sui tre progetti di legge relativi a facoltà fatte ad alcune divisioni amministrative e provincie di contrarre mutui e di oltrepassare il limite ordinario della loro imposta.

Dopo il voto di queste due leggi, se il Senato ha nulla in contrario, si darà lettura di questa relazione complessiva dei tre progetti di legge, e poscia il Senato vedrà se sarà il caso di procedere anche alla discussione immediata dei medesimi.

QUARRELLI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente: Lo squittinio relativo alla legge pel deposito di cedole ha dato:

Votanti	87
Voti favorevoli	86
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La legge per la prescrizione dei Buoni del Tesoro ottenne, sopra

Votanti	87
Voti favorevoli	84
Voti contrari	3

(Il Senato approva.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE ALCUNE DIVISIONI E PROVINCIE AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA E A CONTRARRE DEI PRESTITI.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Jacquemoud, relatore dell'ufficio centrale per le tre leggi che ho prima accennate.

JACQUEMOUD, relatore. Dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 795.)

PRESIDENTE. Come ho già avuto l'onore di far presente al Senato, trattasi di leggi di interesse locale, onde si potrebbe far luogo alla loro immediata discussione; tuttavia siccome il presidente non intende far altro che esprimere un voto, così interpellerà il Senato a questo riguardo.

Chi crede che questa discussione possa aver luogo immediatamente voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Darò lettura del disposto del primo progetto relativo alla divisione di Vercelli e provincia di Biella. (Vedi *infra*)

JACQUEMOUD, relatore. Je ferai observer à monsieur le président que c'est précisément dans l'article 2 de cette loi que se trouve l'erreur matérielle dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui doit être corrigée.

PRESIDENTE. Premessa questa rettificazione, dichiaro aperta la discussione generale su questo primo progetto.

Se non si domanda la parola, rileggerò l'articolo 1.

JACQUEMOUD, relatore. Le bureau central, ayant présenté diverses considérations tendant à démontrer la nécessité de réformer la loi du 12 octobre 1848, je pense que monsieur le ministre de l'intérieur saisira cette circonstance pour discuter la question qui a été soulevée.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ringrazio l'onorevole relatore Jacquemoud di avermi eccitato a dare spiegazioni al Senato al riguardo; anzitutto però credo bene di dir due parole sopra un appunto che in verità fu distrutto nella relazione stessa, ma che mi parve essersi fatto nel seno dell'ufficio centrale al Ministero per le spese straordinarie cui si sottopongono le divisioni.

Io credo che il Senato deve convincersi dal progetto stesso che è sottoposto alla sua approvazione, come per parte del Ministero nulla sia ommesso per ridurre entro i più stretti limiti queste spese, poichè ne furono tolte molte e molte che erano state approvate nei bilanci divisionali.

Se, a malgrado di queste concessioni, tuttavia la somma che si deve ancora stanziare eccede quel limite che è fissato dalla legge, ciò proviene dacchè vi sono certe spese assolutamente obbligatorie ed alle quali non si possono le divisioni sottrarre.

Queste spese d'altronde sono la conseguenza di parecchie disposizioni legislative dalle quali sono le divisioni vincolate. Fra queste disposizioni vi è quella principalmente che pone a carico di certe provincie la manutenzione di quelle strade che prima erano reali e che furono dichiarate provinciali per effetto di una legge.

Così le spese di manutenzione per le strade che sono parallele alle ferrovie prima si sopportavano dallo Stato e attualmente devono sopportarsi dalle provincie.

Necessariamente adunque le provincie debbono accrescere i loro bilanci, locchè fa sì che si è dovuto eccedere il limite fissato dalla legge.

Si persuade però il Senato che il Governo non ha ommesso dal canto suo di esaminare attentamente le varie parti che compongono i bilanci divisionali e provinciali, e di togliere tutte quelle spese, le quali parevano non essere assolutamente necessarie.

Ora vengo all'eccitamento che mi fece l'onorevole senatore Jacquemoud, quello cioè di far conoscere quali possano essere le intenzioni del Governo circa il limite delle spese da stanziarsi per le divisioni e provincie.

Io credo che allo stato attuale delle cose sarebbe un inconveniente se si lasciasse il limite che attualmente è fissato dalla legge, poichè necessariamente ogni anno si deve venire al Parlamento a chiedere l'autorizzazione di eccedere questo limite.

Quando le cose sono ridotte a questo segno, quando vi è necessità assoluta che intervengano continuamente nuove modificazioni, allora tanto vale presentare una legge generale, la quale allarghi il limite, onde ciascuna delle provincie possa entro dati termini deliberare quali debbano essere le spese da sopportarsi, ed io non avrei ommesso di presentare un progetto di legge in questo senso e coordinare le spese che ordinariamente si fanno dalle divisioni e dalle provincie, col limite che deve essere fissato dalla legge.

Ma vi è un altro oggetto cui occorre provvedere, cioè la circoscrizione delle provincie e delle divisioni.

Io credo che non sia possibile fissare il limite delle spese da sopportarsi da una provincia o da una divisione, se prima

non si è bene determinato quale debba essere il limite di queste divisioni e di queste provincie; poichè, se una divisione o provincia è composta con certi determinati limiti e se è più estesa, dovrà avere un limite in un certo senso; se invece è meno estesa, dovrà il limite dell'imposta essere più ristretto.

Ora il Governo si occupa precisamente della circoscrizione delle divisioni e del modo con cui debbono essere circoscritte le provincie. In questo senso ho presentato un progetto di legge alla Camera dei deputati, il quale è attualmente presso la Commissione nominata dalla medesima.

Quando il Parlamento avrà deciso, quando con legge si sarà stabilito quale debba essere la varia condizione delle provincie e delle divisioni, quale dovrà essere il limite della circoscrizione delle divisioni e provincie, allora sarà il caso di determinare, con legge generale, quale sarà il limite dell'imposta che potrà essere stabilito dalle stesse provincie, dalle stesse divisioni.

Ma io credo che sarebbe immaturo, che non potrebbe nemmeno essere conveniente lo stabilire un limite per le divisioni, mentre si vuole limitarne la circoscrizione territoriale.

Io quindi prego il Senato a voler approvare i progetti di legge che sono sottoposti alle sue deliberazioni, ed attendere che venga presentato il progetto di legge relativo alla modificazione delle divisioni e provincie per quindi stabilire quale in definitiva deve essere il limite dell'imposta, e così torre di mezzo la necessità di disturbare continuamente il Parlamento, per ottenere facoltà straordinarie.

PRESIDENTE. Darò di nuovo lettura dell'articolo 1 per porlo ai voti.

« Art. 1. La divisione amministrativa di Vercelli e la provincia di Biella sono autorizzate a contrarre rispettivamente un mutuo passivo di lire undici mila, e di lire trentanove mila: la prima, per servirsene al pagamento di una parte delle passività dello esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono; la seconda per concorrere, congiuntamente al municipio di Biella, nelle spese di avvicinamento a detta città dello scalo della ferrovia da Biella a Santhià. »

(È approvato.)

Metto ora ai voti l'articolo secondo:

« Art. 2. È fatta facoltà alla divisione predetta ed alle provincie di Vercelli e Casale di ripartire nell'anno in corso una sovrimposta di lire cinquecento sessantasette mila quattrocento cinquanta, la prima; di lire trentatré mila cento settantadue, centesimi quattro, la seconda; e di lire trentanove mila cinquecento sessantadue e centesimi ottanta, la terza, per soddisfare le rispettive loro spese dell'anno medesimo. »

(È approvato.)

Si passa al progetto di legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Nizza di contrarre un mutuo, ed alle provincie di Nizza e San Remo di eccedere il limite ordinario delle loro imposte.

« Art. 1. La divisione amministrativa di Nizza è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire cinquantun mila, per servirsene nel pagamento delle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà alle provincie di Nizza e di San Remo di ripartire nell'anno in corso una sovrimposta di lire quarantanove mila novecento venticinque e centesimi tre, la prima; e di lire cinquemila duecento quarantanove e cente-

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1855-56

simi novantatré, la seconda, per soddisfare le rispettive loro passività speciali dell'anno medesimo. »

(È approvato.)

Veniamo ora al terzo progetto di legge, portante facoltà alla divisione amministrativa di Nuoro per contrarre un mutuo passivo, ed alle provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta.

• Art. 1. La divisione amministrativa di Nuoro è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di lire cento mila per sopperire alle spese straordinarie dell'esercizio 1856, ed a vincolare i suoi bilanci avvenire sino a quello dell'anno 1866 pel servizio dei relativi interessi e la rateata estinzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite ordinario dell'imposta. »

(È approvato.)

• Art. 2. È fatta facoltà alle provincie di Nuoro, Cuglieri e Lanusei di ripartire una sovrimposta di lire diecisette mila seicento settantanove e centesimi dieci, la prima; di

lire sei mila settecento undici, centesimi sessanta, la seconda; e di lire tre mila ottocento novantaquattro, centesimi trentasei, la terza, per far fronte alle rispettive loro spese speciali dello stesso esercizio 1856. »

(È approvato.)

Se non si farà osservazione in contrario, si sottoporranno ad un solo squittinio questi tre progetti di legge, secondo anche il disposto del nostro regolamento.

(Il Senato assente.)

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	86
Voti favorevoli	80
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.